

STATUTO DELLA BANCA D'ITALIA

Approvato con R. Decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e modificato con Decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607

R O M A
CENTRO STAMPA DELLA BANCA D'ITALIA
1983



I N D I C E

	<i>Pag.</i>
Decreto 11 giugno 1936, n. 1067 (Approvazione dello Statuto della Banca d'Italia)	7
Decreto 19 aprile 1948, n. 482 (Modificazioni allo Statuto della Banca d'Italia)	9
Decreto 12 febbraio 1963, n. 369 (Modifiche allo Statuto della Banca d'Italia)	15
Decreto 14 agosto 1969, n. 593 (Modificazioni allo Statuto della Banca d'Italia)	17
Decreto 20 luglio 1973, n. 607 (Modificazioni allo Statuto della Banca d'Italia)	19

TITOLO I

Costituzione e capitale della Banca d'Italia	21
--	----

TITOLO II

Amministrazione della Banca	23
§ 1. – Assemblea generale dei partecipanti	23
§ 2. – Consiglio Superiore	27
§ 3. – Sindaci e censori	31
§ 4. – Governatore	33
§ 5. – Direttore generale e vice direttori generali	34
§ 6. – Amministrazione delle sedi	36
§ 7. – Succursali	38
§ 8. – Direttori	39
§ 9. – Agenzie	40

TITOLO III

Pag.

Operazioni della Banca	41
Norme per le operazioni	42

TITOLO IV

Bilanci, utili, spese e perdite, riserve	47
--	----

TITOLO V

Disposizioni generali	49
-----------------------------	----

INDICE ANALITICO	53
------------------------	----

REGIO DECRETO 11 giugno 1936, n. 1067.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto della Banca d'Italia conforme al testo allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 11 giugno 1936.


VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI / DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1936.

Atti del Governo, registro n. 374, foglio n. 103 / MANCINI.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1948,
n. 482.

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il Regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale dei partecipanti della Banca d'Italia in data 31 marzo 1948;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il Regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 2, comma 5°, le parole «Ministro per le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per il tesoro»;

all'art. 3, comma 2°, il testo della lettera *b)* è sostituito dal seguente:

«*b)* istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale»;

all'art. 6, comma 1°, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;

all'art. 7, comma 2°, la parola : «gennaio» è sostituita dalla parola: «marzo»; al comma 3°, le parole: «del Regno» sono sostituite dalle seguenti: «della Repubblica italiana»;

all'art. 14, il testo del comma 5° è sostituito dal seguente: «Quando il numero dei consiglieri superiori da nominare raggiunge la metà dei componenti il Consiglio, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea generale da tenersi in Roma con l'osservanza delle modalità stabilite nei precedenti articoli. In tali assemblee si procede a votazioni separate per ciascuna sede»;

all'art. 17, comma 1°, sono sopprese le seguenti parole: «di tre consiglieri designati dalla corporazione della previdenza e del credito»;

all'art. 18, il testo dei commi 5°, 6°, e 7° è sostituito dal seguente:

«Le adunanze del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono di regola una volta al trimestre su invito del governatore; le altre ogni qualvolta il governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.

«Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il governatore o chi ne fa le veci.

«Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Il governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parità di voti. Le votazioni, quando riguardino persone, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voti palesi»;

allo stesso art. 18 è aggiunto il seguente nuovo comma: «Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese su invito del governatore; ad esso si applicano le disposizioni di cui al comma precedente»;

all'art. 19, il testo del comma 6° è sostituito dal seguente: «Le nomine e le revoche debbono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri»;

all'art. 20, comma 2°, il testo del n. 16 è sostituito dal seguente: «autorizza i contratti che importano alienazioni di immobili per somma superiore a L. 3.000.000 e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a L. 12.000.000 e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il governatore creda di sottomettere alla sua approvazione»; il testo del n. 19 è sostituito dal seguente: «delibera su tutte le altre materie che, non essendo esplicitamente demandate all'assemblea generale dei partecipanti, il governatore ritenga di sottoporgli»:

all'art. 25, comma 4°, le parole: «Ministro per le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per il tesoro»; al comma 9° sono aggiunte le seguenti parole: «, salva la facoltà di cui al n. 19 dell'art. 20»; il testo del comma 10° è sostituito dal seguente: «Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il governatore ha facoltà in tutti i casi, compresi quelli indicati nell'art. 20, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria»;

all'art. 26, comma 1°, il testo della lettera *a*) è sostituito dal seguente: «presta il consenso a transazioni, concordati, cessioni, relativamente a crediti non superiori a L. 12.000.000 e ne dà comunicazione al Consiglio superiore»; il comma 2° è soppresso;

all'art. 41, il testo del n. 1 è sostituito dal seguente: «risconto di cambiali e assegni bancari secondo le disposizioni delle leggi vigenti, a favore delle aziende di credito, sia di diritto pubblico sia di diritto privato, iscritte nell'albo di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni»; il n. 3 è soppresso e i numeri successivi sono cambiati rispettivamente in 3, 4, 5 e 6;

all'art. 42, il testo del n. 3 è sostituito dal seguente: «3° costruire od acquistare edifici ad uso dell'amministrazione centrale, delle sedi, delle succursali e delle agenzie, oppure per conto della Cassa pensioni per il personale della Banca d'Italia, o per investimento di fondi comunque destinati alla quiescenza del personale stesso»; nello stesso articolo il testo del numero 4 è sostituito dal seguente : «4° riscuotere per conto dei privati, di società e di enti morali titoli esigibili nello Stato e all'estero e, in generale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi»;

all'art. 43 è soppressa la parola: «Regia»;

all'art. 45, comma 1°, le parole: «ai numeri 1 e 3 dell'art. 41» sono sostituite dalle seguenti: «al numero 1 dell'art. 41»;

all'art. 46, le parole: «ai numeri 1, 2, e 3 dell'art. 41» sono sostituite dalle seguenti: «ai numeri 1 e 2 dell'art. 41»;

all'art. 48, il testo del comma 1° è sostituito dal seguente: «Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale, portante ciascuna la indicazione della durata nei limiti di legge e il riferimento al presente statuto. Ad esse, in conformità di quanto dispone l'art. 67, comma 3°, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari»;

il testo dell'art. 49 è sostituito dal seguente: «I titolari delle anticipazioni debbono avere domicilio od eleggerlo nella città dove esiste la filiale della Banca presso la quale è accesa l'anticipazione»;

all'art. 50 è aggiunto il seguente comma: «Quando, avvenuto il deprezzamento di cui al comma precedente, il debitore non ottemperi a quanto ivi preveduto, la Banca, previa diffida a mezzo di ufficiale giudiziario, notificata al domicilio dichiarato o eletto nella polizza, può, trascorsi cinque giorni dalla

data della diffida, procedere senz'altra formalità alla vendita totale o parziale dei titoli o delle merci depositate»;

all'art. 51, il testo del comma 1° è sostituito dal seguente: «Qualora, nei due giorni successivi alla scadenza, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca intimera il pagamento con atto di ufficiale giudiziario, notificato al domicilio dichiarato o eletto nella polizza. Trascorsi cinque giorni dalla data della intimazione, la Banca, senz'altra formalità, può vendere, in tutto o i parte, i titoli o le merci depositate»;

all'art. 52, il testo del comma 3° è sostituito dal seguente: «In caso di insolvenza, la Banca, in applicazione dell'art. 2797 del vigente Codice civile, ha facoltà di vendere i titoli depositati, soddisfacendo con le somme ricavate dalla vendita ogni suo credito, compresi gli interessi fino al giorno della vendita stessa»;

all'art. 54, comma 3°, sono sopprese le parole: «ed incassati»; il testo dei commi 5°, 6°, 7°, 8° e 9° è sostituito dal seguente: «alle dette spese devono aggiungersi, per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze dell'esercizio, gli occorrenti ammortamenti ed oneri consimili, nonché le rate di ammortizzazione delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibili in più esercizi.

«Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, dopo di avere da essi prelevata la somma che il Consiglio superiore crederà di stabilire per la graduale costituzione di un fondo di riserva ordinaria fino a concorrenza del 20% degli utili netti, sono assegnati ai partecipanti, per la distribuzione di un dividendo fino ad una somma pari al 6% del capitale.

«Col residuo, sempre su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione del Ministro per il tesoro, possono essere costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore al 20% degli utili netti complessivi e può essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4% del capitale.

«La restante somma è devoluta allo Stato, in applicazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1936 emanato in esecuzione del regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1647.

«La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzazione di perdite o per qualsiasi altra ragione, deve, salvo il disposto del successivo art. 56, essere al più presto interamente reintegrata.»;

all'art. 55, comma 1°, le parole: «le Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Tesoro»;

il testo dell'art. 56 è sostituito dal seguente: «Dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, può essere, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, pro quota delle singole partecipazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 54, una somma non superiore al 4% dell'importo delle riserve medesime, quali risultavano dal bilancio approvato nell'assemblea ordinaria dell'anno precedente.»;

all'art. 57, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile»;

all'art. 58, le parole: «le Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Tesoro»;

il testo dell'art. 65 è sostituito dal seguente: «I funzionari della Banca, nel caso di fallimento o anche di semplice sospensione di pagamenti, nonchè negli altri casi accennati all'art. 2382 del vigente Codice civile, cessano immediatamente dal loro ufficio.»; il testo dell'art. 67 è sostituito dal seguente: «Devono possedere, in piena e libera proprietà, titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso corrente alla data del deposito:

«– i membri del Consiglio superiore, il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale, i reggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali e delle agenzie di prima classe, nella misura determinata dall'assemblea generale dei partecipanti;

«– gli impiegati dal grado di capo di agenzia in su, nella misura determinata dal Consiglio superiore».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1948.


DE NICOLA

DE GASPERI – DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948.

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 98 – FRASCA.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963,
n. 369.

Modifiche allo statuto della Banca d'Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il Regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, con il quale lo stesso statuto venne modificato;

Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1715, con la quale viene elevato di uno il numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, da nominarsi dall'assemblea generale dei partecipanti presso la Sede della Banca in Cagliari;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia in data 22 settembre 1960;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

ART. 1.

Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il Regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 2, comma terzo, è aggiunta la parola «Cagliari» dopo la parola «Bologna»;

all'art. 17, comma primo, il numero «12» è sostituito con il numero «13»;

allo stesso art. 17, comma terzo, le parole «per un terzo in ciascun anno» sono sostituite con le parole «in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno»;

gli artt. 59 e 60 sono soppressi;

all'art. 63, comma primo, dopo le parole «devono essere» sono aggiunte le parole «cittadini italiani e»;

al medesimo art. 63 il comma secondo è soppresso.

In dipendenza della soppressione degli artt. 59 e 60 che costituiscono il titolo V dello statuto, gli articoli dal 61 al 68 assumono la numerazione dal 59 al 66 e il titolo VI diventa il titolo V.

ART. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato à Roma, addì 12 febbraio 1963.

SEGANI

FANFANI – TREMELLONI

Visto il Guardasigilli: BOSCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1963.

Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 18 – VILLA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1969,
n. 593.

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il Regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482 e 12 febbraio 1963, n. 369, con i quali lo stesso statuto venne modificato;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia, in data 25 luglio 1969, per elevare a due il numero dei vice direttori generali della Banca medesima;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

ART. 1.

Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il Regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482 e 12 febbraio 1963, n. 369, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 5, lettera c) le parole «nel governatore, nel direttore generale e nel vice direttore generale» sono sostituite con le parole «nel direttorio, costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vice direttori generali»;

all'art. 17 il testo dei commi sesto e settimo è sostituito dal seguente: «I due vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario.

I membri del Consiglio superiore ed i componenti del direttorio debbono essere cittadini italiani»;

all'art. 18, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «I due vice direttori generali assistono alle riunioni del Comitato; assume l'ufficio di segretario il vice direttore generale designato all'ufficio di segretario del Consiglio»;

all'art. 19, comma primo le parole «il vice direttore generale» sono sostituite con le parole «i due vice direttori generali»; nello stesso articolo, ai commi secondo e quarto, le parole «del vice direttore generale» sono sostituite con le parole «dei due vice direttori generali»;

all'art. 27, comma terzo le parole «il vice direttore generale» vengono sostituite con le parole «uno dei vice direttori generali»;

all'art. 29, il testo del comma primo è sostituito dal seguente: «I due vice direttori generali coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Nella eventualità di assenza o impedimento contemporanei del governatore e del direttore generale ciascuno di essi può surrogarli»; nello stesso articolo, al comma secondo, le parole «del vice direttore generale» sono sostituite con le parole «di uno dei vice direttori generali» e le parole «del direttore generale» sono sostituite con le parole «del governatore e del direttore generale»;

all'art. 59, comma primo le parole «il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale» vengono sostituite con le parole «i componenti del direttorio»;

all'art. 65, comma secondo le parole «il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale» sono sostituite con le parole «i componenti del direttorio»;

L'intitolazione del paragrafo quinto del titolo II è modificata in «Direttore generale e vice direttori generali».

ART. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1969

SARAGAT

RUMOR - COLOMBO

Visto, il *Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1969

Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 18 - CARUSO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973,
n. 607.

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il Regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369 e 14 agosto 1969, n. 593, con i quali lo stesso statuto venne modificato;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia, in data 13 giugno 1973, per dare attuazione al decentramento amministrativo, su piano regionale, dell'attività della Banca d'Italia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

ART. 1.

Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il Regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369 e 14 agosto 1969, n. 593, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 30. - Al comma secondo, il testo del secondo periodo viene sostituito dal seguente:

«Il loro numero varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole sedi, da sette a quattordici ed è elevabile fino a venti per le sedi sitate in comuni capoluoghi di regione».

Art. 34 - Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei consiglieri varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole succursali, da quattro a dieci ed è elevabile fino a quattordici per le succursali site in comuni capoluoghi di regione. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per due anni e si rinnovano per metà ogni anno».

Art. 37 - Dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente nuovo comma:

«I direttori delle filiali site in comuni capoluoghi di regione, nei limiti stabiliti dai regolamenti interni dell'Istituto, coordinano l'attività delle filiali della regione ed espletano compiti attribuiti alla Banca in materia di vigilanza bancaria con riferimento all'intero territorio regionale».

Art. 40. - Restano soppressi il primo ed il terzo comma.

Art. 61. - la parola «Provincia» viene sostituita con la parola «Regione».

ART. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1973

LEONE

RUMOR - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973

Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 26 - VALENTINI.

Il testo del presente statuto è quello approvato con il R. Decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con le modificazioni apportatevi dai Decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607.

STATUTO

TITOLO I.

COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA

ART. 1.

La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie, può emettere titoli al portatore e, quale unico istituto di emissione, emette biglietti nei limiti e con le norme stabilite dalla legge.

Nel suo nuovo ordinamento la Banca d'Italia riassume tutte indistintamente le attività, i diritti, i privilegi e le passività, gli obblighi e gli impegni dell'Istituto creato con la legge 10 agosto 1893, n. 449.

ART. 2.

La Banca d'Italia ha l'amministrazione centrale in Roma.

Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali ed agenzie.

Ha sedi nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Deve avere succursali o agenzie nei capoluoghi di provincia nei quali non ha sedi.

Quando occorresse apportare variazioni allo stato attuale delle sedi e delle altre filiali, i relativi provvedimenti debbono riportare l'approvazione del Consiglio superiore e del Ministro per il tesoro.

ART. 3.

Il capitale della Banca d'Italia è di 300 milioni di lire rappresentato da quote di partecipazione di lire mille ciascuna.

Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:

- a) Casse di risparmio;
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
- c) Istituti di previdenza;
- d) Istituti di assicurazione.

Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente.

ART. 4.

I certificati attestanti le quote di partecipazione sono rilasciati dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con le formalità approvate dal Consiglio superiore.

La cessione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 deve risultare da girata attergata al certificato originale con la sottoscrizione delle parti autenticata da notaio. Il certificato deve essere presentato all'Amministrazione centrale della Banca che provvederà al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, solo dal momento della presentazione del certificato ceduto, il cessionario potrà fare valere i diritti di partecipante.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

ART. 5.

I poteri dell'Istituto risiedono:

- a) nell'assemblea generale dei partecipanti;
- b) nel Consiglio superiore e nel Comitato del Consiglio superiore;
- c) nel direttorio, costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vice direttori generali.

§ 1. — *Assemblea generale dei partecipanti.*

ART. 6.

L'assemblea generale ordinaria dei partecipanti, convocata dal Consiglio superiore non meno di 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, si riunisce in Roma non più tardi del 31 maggio di ciascun anno. È presieduta dal governatore.

Hanno diritto di intervenire i partecipanti che posseggono da tre mesi almeno 100 o più quote di partecipazione.

Il diritto d'intervento spetta al titolare delle quote di partecipazione, qualunque sia il vincolo a cui queste siano sottoposte ed a chiunque spetti la loro proprietà.

ART. 7.

L'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria viene stabilito dal Consiglio superiore e deve comprendere la approvazione del bilancio e la nomina dei sindaci e dei due supplenti.

Deve pure comprendere tutte le proposte presentate al Consiglio superiore entro il mese di marzo, con domanda sottoscritta da uno o

più partecipanti possessori da tre mesi almeno di 5.000 o più quote di partecipazione cumulativamente.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso inserito, almeno 15 giorni prima dell'assemblea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ART. 8.

I partecipanti aventi diritto di intervenire all'assemblea generale hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle 500, purché possedute da non meno di tre mesi.

Ogni partecipante avente diritto d'intervenire all'assemblea generale è rappresentato dal proprio rappresentante legale ovvero da altra persona che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca né del Collegio sindacale, mediante mandato speciale rilasciato su appositi moduli con firma autenticata dal direttore di una sede o di una succursale o dal capo di un'agenzia della Banca.

Ogni delegato non può rappresentare più di due partecipanti.

Gli intervenuti in qualità di rappresentanti legali di partecipanti, o in qualità di mandatari di partecipanti o nell'una e nell'altra qualità insieme, non hanno diritto in alcun caso a più di 50 voti.

ART. 9.

L'assemblea generale è valida quando intervengono, in persona dei loro rappresentanti legali ovvero di mandatari, almeno 30 partecipanti possessori di un decimo o più del capitale dell'Istituto.

Non raggiungendosi questo numero di partecipanti e di quote, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 né a più di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la quantità delle partecipazioni rappresentate.

Il rinvio dell'assemblea sarà annunziato nella *Gazzetta Ufficiale* nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di una seconda convocazione.

Il presidente dell'assemblea può prorogare al giorno successivo l'assemblea, quando l'ordine del giorno non sia stato esaurito nel giorno stabilito.

Avvenendo che nel secondo giorno manchi il numero legale, sono ritenute valide le deliberazioni che fossero state prese nel primo giorno e, per la discussione degli altri argomenti inscritti all'ordine del giorno, si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di numero legale.

Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee agli oggetti rimasti all'ordine del giorno della prima.

ART. 10.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti presenti.

ART. 11.

Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può prenderle in considerazione e deliberare che siano inscritte nell'ordine del giorno della successiva riunione.

ART. 12.

Con la osservanza delle norme stabilite per le assemblee ordinarie possono essere convocate assemblee straordinarie in seguito a deliberazione del Consiglio superiore o a domanda dei sindaci o dei partecipanti che siano complessivamente possessori, da tre mesi almeno, di 20.000 o più quote.

Il Consiglio superiore, entro 30 giorni dalla legale presentazione della domanda di cui al comma precedente, stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, da riunirsi entro due mesi dalla presentazione della domanda stessa.

L'ordine del giorno anche di queste assemblee viene compilato dal Consiglio superiore, il quale deve comprendervi le proposte presentate dai sindaci e dai partecipanti.

ART. 13.

I verbali dell'assemblea generale sono stesi da pubblico notaio e devono essere firmati, entro un mese da quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a ciò delegati dall'assemblea.

ART. 14.

Le assemblee generali dei partecipanti presso le sedi sono annualmente convocate dal Consiglio superiore nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e 8 e hanno per oggetto la nomina e la rinnovazione del consigliere superiore della rispettiva sede.

Sono valide quando intervengano, in persona dei loro rappresentanti legali o di mandatari, almeno 15 partecipanti possessori di un ventesimo del capitale.

Sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in assenza di lui, dal reggente più anziano in ordine di nomina e di età.

L'ufficio di segretario e di estensore del verbale dell'assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in assenza di lui, a uno dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.

Quando il numero dei consiglieri superiori da nominare raggiunge la metà dei componenti il Consiglio, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea generale da tenersi in Roma con l'osservanza delle modalità stabilite nei precedenti articoli. In tali assemblee si procede a votazioni separate per ciascuna sede.

ART. 15.

L'adunanza delle assemblee generali dei partecipanti delle sedi, qualora non sia valida per mancanza del numero legale dei partecipanti o delle quote rappresentate, è rinviata con l'osservanza delle formalità stabilite nell'art. 9.

ART. 16.

Le nomine demandate alle assemblee generali in Roma e presso le sedi devono farsi per schede segrete. S'intendono nominati soltanto coloro che raccolgono la maggioranza assoluta.

§ 2. — *Consiglio superiore.*

ART. 17.

Il Consiglio superiore si compone:

- del governatore;
- di 13 consiglieri nominati nelle assemblee generali dei partecipanti presso le sedi della Banca in ragione di uno per ciascuna sede. Le assemblee generali per le sedi di Firenze e di Livorno si riuniscono presso la sede di Firenze per la nomina di un unico rappresentante.

I consiglieri rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Le rinnovazioni avverranno in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno: mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.

I consiglieri che scadono dalla carica sono rieleggibili.

Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il governatore, ha soltanto voto consultivo.

I due vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario.

I membri del Consiglio superiore ed i componenti del direttorio debbono essere cittadini italiani.

ART. 18.

Il Consiglio superiore tiene le sue adunanze in Roma sotto la presidenza del governatore.

Esso nomina nella prima sua tornata di ciascun anno quattro dei propri componenti per costituire assieme al governatore il Comitato, che è parimenti presieduto dal governatore e al quale interviene pure il direttore generale con voto consultivo.

I due vice direttori generali assistono alle riunioni del Comitato; assume l'ufficio di segretario il vice direttore generale designato all'ufficio di segretario del Consiglio.

I membri del Comitato che scadono di carica sono rieleggibili.

Le adunanze del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono di regola una volta al trimestre su invito del governatore; le altre ogni qualvolta il governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il governatore o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Il governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parità di voti. Le votazioni, quando riguardino persone, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voti palesi.

Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese su invito del governatore; ad esso si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

ART. 19.

Il Consiglio superiore nomina e revoca il governatore, il direttore generale e i due vice direttori generali.

Per l'adozione di siffatti provvedimenti il Consiglio è convocato in seduta straordinaria per invito del governatore, se trattasi della nomina o della revoca del direttore generale e dei due vice direttori generali e,

per invito del piú anziano in ordine di nomina e di età dei suoi componenti, se trattasi della nomina o della revoca del governatore.

Per la nomina e la revoca del governatore, il Consiglio è presieduto dal componente piú anziano; le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il governatore, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti

Per la nomina e la revoca del direttore generale e dei due vice direttori generali le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

La convocazione del Consiglio in seduta straordinaria per deliberare sui provvedimenti, di cui ai commi precedenti, deve aver luogo a cura del governatore o, secondo i casi, del componente piú anziano, quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il governatore. La convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.

Le nomine e le revoche debbono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

ART. 20.

Al Consiglio superiore spetta l'amministrazione generale della Banca.

In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, il Consiglio:

- 1) delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore per la parte che riguarda la Banca, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari;
- 2) delibera la creazione e l'emissione dei biglietti e la distruzione di quelli ritirati ed annullati;
- 3) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;
- 4) assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi mensili;
- 5) nomina i corrispondenti della Banca all'interno e all'estero;

- 6) delibera i regolamenti interni dell'Istituto;
- 7) delibera la istituzione di speciali casse di servizio per la cauta custodia dei valori non rinchiusi nelle sagrestie e ne regola l'esercizio;
- 8) stabilisce le norme riguardanti la cassa centrale;
- 9) disciplina il servizio delle casse di previdenza degli impiegati e stanzia le somme necessarie al regolare esercizio di esse;
- 10) determina il numero dei reggenti e dei consiglieri presso le sedi e le succursali;
- 11) determina la pianta organica del personale, fissa gli stipendi, nomina e revoca gli impiegati;
- 12) nomina e revoca i reggenti e i consiglieri stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore e il servizio di apertura e chiusura delle casse. Del conferimento di siffatte attribuzioni dà comunicazione al Collegio dei sindaci;
- 13) stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo;
- 14) delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari;
- 15) esamina ed approva il bilancio annuale ed il conto dei profitti, delle spese e delle perdite, e ne delibera la presentazione ai sindaci e alla assemblea generale dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentita la relazione dei sindaci, delibera i dividendi e gli acconti sui medesimi da pagarsi ai partecipanti;
- 16) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a L. 3.000.000 e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a L. 12.000.000, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il governatore creda di sottomettere alla sua approvazione;
- 17) delibera le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni d'ipoteche iscritte a favore della Banca, nonché le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito non sia interamente estinto, salvo quanto è disposto negli articoli 25 e 26;
- 18) adotta le deliberazioni occorrenti in relazione al disposto dell'articolo 2;

- 19) delibera su tutte le altre materie che, non essendo esplicitamente demandate all'assemblea generale dei partecipanti, il governatore ritenga di sottoporgli.

ART. 21.

I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore o degli organi che da esso emanano sono autenticati dal governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.

ART. 22.

Il Comitato, su richiesta del governatore, è chiamato a dar parere intorno a questioni di speciale importanza, e, occorrendo, a decidere sulle proposte da farsi al Consiglio superiore in ordine ad esse.

Il Comitato può, inoltre, prendere decisioni che, essendo di competenza del governatore, questi ritenga di demandargli.

Esso può altresì adottare determinazioni particolari in relazione a deliberazioni di massima del Consiglio superiore o in esecuzione di apposite facoltà da esso demandategli.

§ 3. — *Sindaci e censori.*

ART. 23.

I sindaci sono cinque.

I censori non possono essere piú di quattro presso ciascuna sede o succursale.

I sindaci funzionano collegialmente ed esercitano direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, il controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

I sindaci si tengono in relazione coi censori sia per le verificazioni delle casse e dei portafogli presso ciascuna sede e succursale, sia per tutte le osservazioni che possono occorrere sull'andamento del servizio in ordine al loro mandato.

I sindaci esaminano le situazioni, i bilanci e i conti dei profitti, delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzione del dividendo annuale e di un acconto sul dividendo stesso.

Possono intervenire alle tornate del Consiglio superiore.

Comunicano, ove occorra, al governatore le loro osservazioni e quelle che avessero ricevute dai censori.

Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito anno per anno dall'assemblea generale, oltre al rimborso delle spese.

ART. 24.

I censori prendono contezza dell'andamento degli affari delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati e ne rivedono semestralmente il bilancio.

Hanno facoltà di assumere dai direttori le informazioni che credono utili all'adempimento del loro mandato.

Per incarico dei sindaci, possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verificazione, la quale in ogni caso deve essere eseguita in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.

Riferiscono ai sindaci, per le eventuali comunicazioni al governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza. A questo scopo esiste presso ciascuna sede e ciascuna succursale un apposito libro per raccogliere le osservazioni che credano di dover notare.

§ 4. — *Governatore.*

ART. 25.

Il governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Egli ha la firma dell'Istituto.

Dispone circa la ripartizione, fra le varie categorie delle operazioni, dei fondi assegnati alle sedi e alle succursali per i rispettivi impieghi mensili.

Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere.

Fa al Ministro per il tesoro le proposte circa le variazioni alla ragione dello sconto e alla misura dell'interesse per le anticipazioni.

Ha facoltà, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le assegnazioni mensili alle sedi e alle succursali, salvo a riferirne al Consiglio superiore nella prima adunanza.

Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca degli impiegati della Banca, dei reggenti delle sedi e dei consiglieri delle succursali.

Regola le promozioni nel personale superiore; nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali e i capi delle agenzie; dispone l'assegnazione di essi e i trasferimenti.

Fa al Consiglio superiore tutte le proposte che egli giudichi utili alla Banca e al buon andamento dell'amministrazione, sulle quali sia di competenza del Consiglio superiore il deliberare.

Al governatore è rimesso tutto quanto nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore e al Comitato, salva la facoltà di cui al n. 19 dell'art. 20.

Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il governatore ha facoltà in tutti i casi, compresi quelli indicati nell'art. 20, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria.

ART. 26.

Il governatore, con il concorso del Comitato:

- a) presta il consenso a transazioni, concordati, cessioni, relativamente a crediti non superiori a L. 12.000.000, e ne dà comunicazione al Consiglio superiore;

- b) delibera sulle operazioni straordinarie proposte dalle sedi e dalle succursali e ne dà comunicazione al Consiglio superiore.

§ 5. — *Direttore generale e vice direttori generali.*

ART. 27.

Il direttore generale ha la firma dell'Istituto per gli atti di ordinaria amministrazione con facoltà di delegazione previa approvazione del governatore.

Esegue le deliberazioni del Consiglio superiore, nelle riunioni del quale, quando non sostituisca il governatore, interviene con voto consultivo.

Può assistere alle adunanze dei Consigli di reggenza delle sedi e delle Commissioni delle succursali o delegare ad assistervi uno dei vice direttori generali.

Regola le promozioni nel personale e l'assegnazione di esso negli uffici dell'Amministrazione centrale e delle filiali, salvo quanto è disposto nell'art. 25.

Stipula i contratti, salva autorizzazione o approvazione del Consiglio superiore nei casi indicati nell'art. 20, n. 16, e osservando la disposizione dell'art. 26, comma 1°, lettera *a*). Può delegare per la stipulazione, anche mediante semplice lettera, funzionari o impiegati della Banca.

Ha facoltà di consentire, senza alcuna preventiva autorizzazione, alla traslazione ed al tramutamento delle rendite nominative sul Debito pubblico appartenenti alla Banca, nonché alla cancellazione dei vincoli e delle ipoteche annotate a favore della Banca stessa, tanto sulle dette rendite nominative quanto su qualunque altro titolo di debito dello Stato.

Consente la cancellazione di ipoteche o la restituzione di pegni, nonché le surrogazioni a favore di terzi quando il credito

della Banca, garantito con le ipoteche e con i pegni, sia integralmente estinto. Può consentire altresì la postergazione nonché la riduzione e la restrizione delle ipoteche, la restituzione parziale dei pegni e la parziale surrogazione in favore di terzi in proporzione della avvenuta diminuzione del credito.

Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il direttore generale ha facoltà in tutti i casi, compresi quelli indicati nell'art. 20, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria.

ART. 28.

Il direttore generale surroga il governatore nel caso di sua assenza o d'impedimento in tutte le funzioni che competono al governatore medesimo in virtù della carica.

Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma del direttore generale fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del governatore.

ART. 29.

I due vice direttori generali coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Nella eventualità di assenza o impedimento contemporanei del governatore e del direttore generale ciascuno di essi può surrogarli.

Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno dei vice direttori generali fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del governatore e del direttore generale.

§ 6. — *Amministrazione delle sedi.*

ART. 30.

In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza.

I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza della economia locale. Il loro numero varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole sedi, da sette a quattordici ed è elevabile fino a venti per le sedi site in Comuni capoluoghi di Regione.

Il direttore della sede fa parte del Consiglio con voto deliberativo.

I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per sei anni e scadono per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.

I membri del Consiglio superiore nominati dall'assemblea sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati rispettivamente eletti.

Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.

ART. 31.

Il Consiglio si aduna di regola una volta al mese, e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando tre reggenti ne facciano domanda.

Non è valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.

ART. 32.

Il Consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, del funzionamento delle Commissioni di sconto, del servizio dell'apertura e chiusura giornaliera delle sagrestie e delle verifiche di cassa. Esso stabilisce i turni del caso.

Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura giornaliera di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua volta il detto reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio collega subentrante.

Il Consiglio di reggenza vigila affinché siano osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale.

Rivede il conto mensile delle operazioni della propria sede e ne esamina i bilanci semestrali.

Presenta al governatore il preventivo delle spese di amministrazione della sede.

Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori della sede, pronunciandosi sull'accettazione o sul rigetto.

Per mezzo del consigliere superiore può richiamare l'attenzione del governatore e del Consiglio superiore su provvedimenti che crede utili alla sede e all'Istituto.

ART. 33.

Due reggenti per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un altro membro della detta Commissione.

Non possono essere ammesse cambiali con firme di impiegati della Banca.

Le cambiali, che portino la firma di reggenti o di consiglieri o di loro ditte o di società commerciali nelle quali essi esercitino qualche funzione, non possono essere ammesse se non da una Commissione alla quale essi non partecipino.

§ 7. — *Succursali.*

ART. 34.

Le succursali hanno un direttore e dei consiglieri.

Il numero dei consiglieri varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole succursali, da quattro a dieci ed è elevabile fino a quattordici per le succursali site in Comuni capoluoghi di Regione. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per due anni e si rinnovano per metà ogni anno.

Ove il numero sia dispari, la rinnovazione ha luogo nel primo anno pel numero minore.

Essi sono rieleggibili.

ART. 35.

Due consiglieri per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore, che la presiede, compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un consigliere.

Per le cambiali munite delle firme d'impiegati della Banca o di consiglieri di sconto, si osservano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 33.

ART. 36.

I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono due volte ogni anno per esaminare ed approvare i bilanci semestrali, con il concorso di almeno due consiglieri aventi funzioni di censore.

Il direttore, sentito il parere dei consiglieri di turno, propone al governatore le transazioni e i concordati coi debitori della succursale.

È nelle attribuzioni dei consiglieri aventi funzioni di censore il servizio della apertura e della chiusura delle sagrestie. A questo scopo

viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle sagrestie stesse. La consegna ha luogo direttamente nelle mani del funzionario subentrante.

§ 8. — *Direttori.*

ART. 37.

La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore alle dipendenze e sotto la sorveglianza dell'Amministrazione centrale e, nelle sedi, sotto la sorveglianza anche del rispettivo Consiglio di reggenza.

I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi, sia nei giudizi, sia in tutti gli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale, senza bisogno di speciale delegazione, salvo quella del direttore generale di fronte al conservatore delle ipoteche per le formalità ipotecarie menzionate nell'art. 27, e salvo la preventiva deliberazione del Consiglio superiore nei casi specificati all'art. 20.

I direttori delle filiali site in Comuni capoluoghi di Regione, nei limiti stabiliti dai regolamenti interni dell'Istituto, coordinano l'attività delle filiali della Regione ed espletano compiti attribuiti alla Banca in materia di vigilanza bancaria con riferimento all'intero territorio regionale.

I direttori propongono all'Amministrazione centrale le transazioni ed i concordati con i debitori della Banca, sentiti i Consigli di reggenza nelle sedi e le Commissioni nelle succursali.

Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza, le girate, e i trasferimenti di titoli nominativi intestati ad essi, nella loro qualità, o alla Banca, in garanzia di operazioni o per cauzioni di cariche nelle rispettive sedi e succursali. Previo consenso del direttore generale e sotto la propria responsabilità, possono delegare al cassiere e ad altro impiegato alcuna delle suddette firme.

Ripartiscono le somme poste a disposizione della rispettiva sede o succursale nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzioni del direttore generale.

ART. 38.

Qualora avvenga improvvisamente la mancanza o l'impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci, provvede, là dove non vi sia un vice direttore, alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente, e dando immediato avviso al governatore.

Se le ipotesi prevedute nel comma precedente si verificano nelle succursali non provviste di vice direttore, assume la direzione provvisoria il più anziano di nomina e di età dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente al governatore.

ART. 39.

Il governatore ha facoltà in ogni caso di delegare un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.

I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.

§ 9. — Agenzie.

ART. 40.

L'ordinamento amministrativo e il regime delle operazioni delle agenzie sono stabiliti dal Consiglio superiore su proposta del governatore.

TITOLO III.

OPERAZIONI DELLA BANCA

ART. 41.

Le operazioni che la Banca può compiere sono le seguenti:

- 1) risconto di cambiali e assegni bancari secondo le disposizioni delle leggi vigenti a favore delle aziende di credito sia di diritto pubblico che di diritto privato, iscritte nell'albo di cui al Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
- 2) sconto di buoni del Tesoro, di note di pegno, emesse da magazzini generali e da depositi franchi legalmente costituiti, e di cedole dei titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;
- 3) anticipazione contro pegno dei titoli, dei valori e delle merci indicati dalla legge;
- 4) impiego di somme in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- 5) emissione di vaglia cambiari e di assegni bancari;
- 6) acquisto e vendita di oro o valute auree, di cambiali e di assegni sull'estero, e impiego di somme, sia in conto corrente sia in valute di primo ordine, in quei Paesi nei quali vige il cambio dei biglietti in oro.

L'oro o valute auree, le divise e i crediti della Banca su l'estero, attribuiti alla riserva di garanzia dei biglietti e di altri debiti a vista, devono essere considerati a parte, e non possono essere oggetto di operazioni, le quali non rispondano ai fini della garanzia.

ART. 42.

La Banca può inoltre:

- 1) ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
- 2) ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;

- 3) costruire od acquistare edifici ad uso dell'amministrazione centrale, delle sedi, delle succursali e delle agenzie, oppure per conto della Cassa Pensioni per il personale della Banca d'Italia, o per investimento di fondi comunque destinati alla quiescenza del personale stesso;
- 4) riscuotere per conto dei privati, di società e di enti morali titoli esigibili nello Stato e all'estero e, in generale fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.

ART. 43.

La Banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria provinciale, a tenore di speciali convenzioni; e, alle condizioni che sieno deliberate dal Consiglio superiore, può disimpegnare altri servizi per conto del Tesoro dello Stato.

ART. 44.

La Banca d'Italia esercita il servizio delle Stanze di compensazione esistenti e di quelle che, su conforme parere della Banca stessa, potranno essere istituite.

Presso le Stanze di compensazione la Banca d'Italia può compiere operazioni di prorogati pagamenti.

NORME PER LE OPERAZIONI

ART. 45.

Le cambiali e gli assegni bancari relativi alle operazioni di che al numero 1 dell'art. 41 devono avere una scadenza non maggiore di quattro mesi ed essere muniti di due o più firme di persone notoriamente solvibili.

I buoni del Tesoro, le cedole e le note di pegno contemplati dallo stesso art. 41 non possono essere scontati a una scadenza maggiore di quattro mesi.

ART. 46.

Le operazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 41 devono essere fatte col voto delle apposite Commissioni di che agli articoli 33 e 35.

ART. 47.

Le cambiali pagabili dove la Banca non ha una filiale possono essere rimesse per l'incasso ad un corrispondente nominato dal Consiglio superiore.

ART. 48.

Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale, portante ciascuna la indicazione della durata nei limiti di legge e il riferimento al presente statuto. Ad esse, in conformità di quanto dispone l'art. 67 comma 3º del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari.

I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.

Il valore delle merci, sulle quali si possono consentire anticipazioni, deve essere accertato da periti designati dalla Banca.

ART. 49.

I titolari delle anticipazioni debbono avere domicilio o eleggerlo nella città dove esista la filiale della Banca presso la quale è accesa l'anticipazione.

ART. 50.

Chi riceve l'anticipazione assume l'obbligo del rimborso entro il termine indicato nella polizza. Deve esservi sempre una differenza in più non inferiore al quindici per cento, fra il valore della cosa data in pegno e l'ammontare dell'anticipazione.

Ogni qualvolta il prezzo corrente dei titoli o delle merci depositate subisca una diminuzione, che riduca della metà la differenza risultante fra il valore dei titoli o delle merci e l'ammontare del credito aperto, il depositante deve, in ragione dell'avvenuto ribasso di prezzo, o reintegrare il pegno o restituire una parte proporzionale dell'importo dell'anticipazione. Qualora peraltro vi sia differenza sufficiente in confronto dell'ammontare dell'anticipazione, la reintegrazione avrà luogo mediante corrispondente riduzione del credito aperto.

Quando, avvenuto il deprezzamento di cui al comma precedente, il debitore non ottemperi a quanto ivi preveduto, la Banca, previa diffida a mezzo di ufficiale giudiziario, notificate al domicilio dichiarato o eletto nella polizza, può, trascorsi cinque giorni dalla data della diffida, procedere senz'altra formalità alla vendita totale o parziale dei titoli o delle merci depositate.

ART. 51.

Qualora nei due giorni successivi alla scadenza, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca gli intimera il pagamento con atto di ufficiale giudiziario, notificato al domicilio dichiarato o eletto nella polizza. Trascorsi cinque giorni dalla data dell'intimazione, la Banca, senza altra formalità, può vendere, in tutto o in parte, i titoli o le merci depositate.

Per la vendita dei titoli esteri, la Banca può valersi dei suoi corrispondenti esteri.

La procedura indicata nei commi precedenti non toglie o sospende gli altri modi di esecuzione di cui può valersi la Banca, come la omissione della stessa procedura non implica alcuna responsabilità per la Banca, né menoma le sue ragioni di credito e di privilegio.

La Banca, col prodotto della vendita, si rimborsa del suo credito in capitale, accessori e spese, e dà al debitore nota del ricavato. Qualora risulti una deficienza, il debitore deve rimborsarla entro due giorni; ove invece risulti una eccedenza, la Banca la restituisce al debitore, salvo quanto è disposto dall'art. 53.

ART. 52.

Le operazioni di prorogato pagamento si effettuano presso le Stanze di compensazione su titoli delle specie ammesse nelle anticipazioni e depositati presso le Stanze stesse.

Le operazioni devono essere liquidate giornalmente, e, in ogni caso, non possono essere protratte oltre il quarto giorno.

In caso di insolvenza, la Banca in applicazione dell'art. 2797 del vigente codice civile, ha facoltà di vendere i titoli depositati, soddisfacendo con le somme ricavate dalla vendita ogni suo credito, compresi gli interessi fino al giorno della vendita stessa.

Ai titoli depositati per operazioni di prorogato pagamento sono applicabili le disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 53.

Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca d'Italia stanno di pieno diritto a garantire, con l'intiero loro valore, anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Banca stessa, pur se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.



TITOLO IV.

BILANCI, UTILI, SPESE E PERDITE, RISERVE

ART. 54.

Ogni anno devono essere fatti il bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo dell'Istituto.

Deve essere pure fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese e delle perdite dell'esercizio annuale.

I profitti sono quelli conseguiti durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie quanto da quelle straordinarie e dai ricuperi sulle sofferenze ammortizzate.

Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelle per rifornimento della riserva metallica, quelle per l'emissione dei biglietti al portatore e simili, le tasse e gli altri oneri prescritti dalle leggi, e le somme eventualmente erogate a scopo di beneficenza o per contributi a opere di interesse pubblico nei limiti annualmente fissati dal Consiglio superiore.

Alle dette spese devono aggiungersi, per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze dell'esercizio, gli occorrenti ammortamenti ed oneri consimili nonché le rate di ammortizzazione delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibili in più esercizi.

Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, dopo di avere da essi prelevata la somma che il Consiglio superiore crederà di stabilire per la graduale costituzione di un fondo di riserva ordinaria fino a concorrenza del 20% degli utili netti, sono assegnati ai partecipanti, per la distribuzione di un dividendo fino ad una somma pari al 6% del capitale.

Col residuo, sempre su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione del Ministro per il tesoro, possono essere costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore al 20% degli utili netti complessivi e può essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4% del capitale.

La restante somma è devoluta allo Stato, in applicazione dell'art. 3 del Decreto ministeriale 31 dicembre 1936 emanato in esecuzione del R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1647.

La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzazione di perdite o per qualsiasi altra ragione, deve, salvo il disposto del successivo art. 56, essere al piú presto interamente reintegrata.

ART. 55.

Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore con l'approvazione del Ministro per il tesoro.

I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono destinati in aumento delle medesime.

ART. 56.

Dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, può essere, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, pro quota delle singole partecipazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 54, una somma non superiore al 4% dell'importo delle riserve medesime, quali risultavano dal bilancio approvato nell'assemblea ordinaria dell'anno precedente.

ART. 57.

Il conto dei profitti, delle spese e delle perdite deve essere presentato ai sindaci, insieme col bilancio annuale, non piú tardi del 15 aprile d'ogni anno. Con la scorta del conto medesimo, il Consiglio superiore, udita la relazione dei sindaci, delibera l'assegnazione degli utili e il dividendo da distribuirsi ai partecipanti, e da pagarsi effettivamente dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea generale.

ART. 58.

Nel mese di luglio di ogni anno, il governatore deve presentare al Consiglio superiore il conto dei profitti, delle spese e delle perdite del 1º semestre. Su le risultanze di questo conto, il Consiglio superiore, sul parere favorevole dei sindaci, previo consenso del Ministro per il tesoro, può deliberare la distribuzione ai partecipanti di un acconto di dividendo.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 59.

I componenti del direttorio, i funzionari generali, i direttori delle sedi e succursali e tutti gli altri impiegati non possono appartenere ad altri enti di credito, esercitare commercio, fare operazioni di borsa, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, interessarsi in società in nome collettivo, né assumere responsabilità in società in accomandita.

Il Consiglio superiore può tuttavia consentire eccezionalmente che si assumano i compiti di cui al comma precedente, purché limitati alle funzioni di amministratore presso società o altri enti, quando si riconosca che ciò sia nell'interesse della Banca.

Può identicamente consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte soltanto di impiegati aventi grado non superiore a quello di capo servizio o equiparato.

ART. 60.

I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca.

Sono altresì esclusi da far parte del Consiglio superiore della Banca, per le nomine demandate alle assemblee generali dei partecipanti, gli amministratori, institori, sindaci, dirigenti e impiegati degli Istituti menzionati agli articoli 5 e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e delle aziende di credito in genere.

Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine deferite al Consiglio superiore ai sensi dell'art. 20, n. 12, del presente statuto e si estendono pure, in tali casi, ai dirigenti e impiegati della pubblica amministrazione e di qualsiasi altra azienda di carattere pubblico o privato.

ART. 61.

I reggenti delle sedi e i consiglieri delle succursali devono essere cittadini italiani e domiciliati nel Comune dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, o almeno nella Regione.

ART. 62.

I funzionari e gli impiegati sono obbligati al piú rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.

ART. 63.

I funzionari della Banca, nel caso di fallimento o anche di semplice sospensione di pagamenti, nonché negli altri casi accennati all'articolo 2382 del vigente codice civile, cessano immediatamente dal loro ufficio.

ART. 64.

I funzionari della Banca ricevono medaglie di presenza, l'importo delle quali è fissato dall'assemblea generale.

I membri del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio, in luogo di medaglie di presenza, un'assegnazione che viene fissata complessivamente dall'assemblea generale dei partecipanti oltre a rimborsi di spese.

ART. 65.


Devono possedere, in piena e libera proprietà, titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso corrente alla data del deposito:

i membri del Consiglio superiore, i componenti del direttorio, i reggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali e delle agenzie di prima classe, nella misura determinata dall'assemblea generale dei partecipanti;

gli impiegati dal grado di capo d'agenzia in su, nella misura determinata dal Consiglio superiore.

I titoli posseduti a tenore dell'articolo precedente s'intendono costituiti dalle persone indicate nell'articolo stesso a garanzia della rispettiva carica, e rimangono vincolati e inalienabili per tutta la durata delle funzioni e degli uffici rispettivi. Per quelli dei membri del Consiglio superiore e dei membri del direttorio non può essere deliberato lo svincolo se non dopo approvato dall'assemblea generale dei partecipanti il bilancio dell'anno nel quale sono cessate le loro funzioni; per tutti gli altri lo svincolo non può essere deliberato se non sei mesi dopo che il Consiglio abbia preso atto della cessazione delle rispettive funzioni.

Tutti i detti titoli rimangono depositati, finché dura il vincolo, nelle casse della Banca.



INDICE ANALITICO

AGENZIE

Ordinamento art. 40.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI PARTECIPANTI

Assegnazione ai Partecipanti di parte del fruttato delle riserve art. 56;
Convocazione artt. 6 – 7 – 9;
Diritto d'intervento art. 6;
Diritto al voto art. 8;
Legale rappresentante e mandatario Partecipanti art. 8;
Maggioranza per deliberazioni art. 10;
Numero legale art. 9;
Ordine del giorno artt. 7 – 11;
Seconda convocazione art. 9;
Verbale art. 13.

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI PARTECIPANTI

Convocazione, ordine del giorno art. 12.

ASSEMBLEE GENERALI DEI PARTECIPANTI PRESSO LE SEDI

Convocazione, numero legale, presidenza, verbale art. 14;
Modalità di votazione e maggioranza richiesta art. 16;
Seconda convocazione art. 15.

BANCA D'ITALIA

Agenzie art. 40;
Amministrazione Centrale art. 2;
Capitale artt. 3 – 4;
Natura art. 1;
Sedi artt. 2 – 30 – 31 – 32 – 33;

Succursali artt. 2 – 34 – 35 – 36.

BILANCIO

Approvazione artt. 7 – 20, punto 15;
Bilancio semestrale art. 58;
Conto dei profitti, delle spese e delle perdite artt. 54 – 57 – 58;
Dividendo artt. 54 – 57;
Presentazione al Collegio Sindacale artt. 20, punto 15, – 57;
Riserve ordinarie e straordinarie artt. 54 – 55 – 56;
Ripartizione degli utili art. 54.

CAPITALE DELLA BANCA

Certificati di Partecipazione, rilascio, cessione artt. 3 – 4;
Quote di partecipazione art. 3.

CENSORI

Attribuzioni artt. 23 – 24 – 36;
Nomina art. 20, punto 12;
Numero art. 23.

COMITATO DEL CONSIGLIO SUPERIORE

Nomina art. 18;
Periodicità riunioni art. 18;
Poteri art. 22;
Presidente e Segretario art. 18.

CONSIGLIERI SUCCURSALI

Apertura e chiusura delle sagrestie art. 36;
Approvazione bilanci semestrali, transazioni e concordati art. 36;
Censori artt. 20, punto 12, – 23 – 24 – 36;
Commissione di sconto art. 35;

Decadenza art. 63;
Depositi cauzionali art. 65 – 66;
Incompatibilità art. 60;
Medaglie di presenza art. 64;
Nomina e revoca artt. 20, punto 12, – 34;
Numero artt. 20, punto 10, – 34;
Requisiti art. 61;
Segreto d'ufficio art. 62;
Surrogazione Direttore art. 38.

CONSIGLIERI SUPERIORI

Assegnazione e rimborsi spese art. 64;
Consigliere Superiore Anziano art. 19;
Deposito cauzionale artt. 65 – 66;
Durata mandato, rinnovazioni, requisiti art. 17;
Incompatibilità art. 60;
Membri di diritto nei Consigli di Reggenza delle Sedi art. 30;
Nomina artt. 14 – 16 – 17;
Nomina Membri del Comitato art. 18.

CONSIGLIO SUPERIORE

Amministrazione generale della Banca art. 20;
Assegnazione utili e distribuzione dividendo ai Partecipanti art. 57;
Cessione e rilascio quote di partecipazione artt. 3 – 4;
Composizione, durata cariche art. 17;
Esame e approvazione bilancio artt. 20, punto 15, – 54;
Conto dei profitti, delle spese e delle perdite 1° semestre art. 58;
Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti art. 6;
Convocazione Assemblea Generale Straordinaria dei Partecipanti
art. 7;
Convocazione Assemblee Generali dei Partecipanti presso le Sedi
art. 14;

Depositi cauzionali artt. 65 – 66;
Fissazione ordine del giorno Assemblea Generale Ordinaria art. 7;
Fissazione ordine del giorno Assemblea Generale Straordinaria art. 12;
Frutti investimenti delle riserve art. 56;
Impiego delle riserve art. 55;
Incarichi extra Banca art. 59;
Incompatibilità art. 60;
Luogo riunione, nomina Membri Comitato, adunanze ordinarie e straordinarie, periodicità riunioni, numero legale, maggioranza per deliberazioni, modalità di votazione art. 18;
Nomina e revoca Membri Direttorio, Presidenza, convocazione, numero legale e maggioranza art. 19;
Presidente, intervento Direttore Generale e Vice Direttori Generali, designazione Segretario art. 17;
Variazione allo stato delle Filiali art. 2;
Verbali ed estratti, autenticazione art. 21.

DIRETTORI FILIALI

Attribuzioni art.37;
Commissioni di sconto Sedi art. 33;
Commissioni di sconto Succursali art. 35;
Partecipazione Consiglio di Reggenza Sedi art. 30;
Presidenza riunioni Consiglieri Succursali art. 36;
Surrogazione artt. 38 – 39;
Transazioni e concordati Succursali art. 36.

DIRETTORE GENERALE

Attribuzioni art. 27;
Deposito cauzionale artt. 65 – 66;
Incompatibilità art. 59;
Intervento alle riunioni del Consiglio Superiore e del Comitato del Consiglio stesso artt. 17 – 18;

Nomina e revoca art. 19;
Surrogazione artt. 28 – 29.

GOVERNATORE

Attribuzioni art. 25;
Autentica verbali ed estratti Consiglio Superiore e Comitato del Consiglio stesso art. 21;
Composizione del Consiglio Superiore art. 17;
Convocazione del Consiglio Superiore adunanze ordinarie e straordinarie artt. 18 – 19;
Convocazione del Comitato del Consiglio Superiore art. 18;
Deliberazioni con il concorso del Comitato art. 26;
Deposito cauzionale artt. 65 – 66;
Firma verbale Assemblea Generale dei Partecipanti art. 13;
Incompatibilità art. 59;
Nomina e revoca art. 19;
Presentazione conto dei profitti, delle spese e delle perdite 1° semestre art. 58;
Presidenza Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Partecipanti artt. 6 – 12;
Presidenza del Consiglio Superiore e del Comitato del Consiglio stesso art. 18;
Surrogazione artt. 28 – 29.

IMPIEGATI DELLA BANCA

Cambiali con firme di impiegati artt. 33 – 35;
Depositi cauzionali artt. 20, punto 13, – 65 – 66;
Incompatibilità art. 59;
Promozione nel personale e sua assegnazione artt. 25 – 27;
Pianta organica, fissazione stipendi, nomina e revoca impiegati art. 20, punto 11;
Segreto d'ufficio art. 62.

MINISTRO DEL TESORO

Fondi speciali e riserva straordinaria art. 54;
Impiego delle riserve art. 55;
Nomina e revoca Membri del Direttorio art. 19;
Variazione allo stato delle Filiali art. 2.

OPERAZIONI DELLA BANCA

Acquisto e vendita oro, valute auree, cambiali ed assegni sull'estero
art. 41;
Anticipazione contro pegno di titoli, valori e merci artt. 41 – 48 – 49
– 50 – 51;
Costruzione ed acquisto edifici art. 42;
Depositi a custodia, cauzione e in altro modo vincolati art. 42;
Emissione vaglia cambiari e assegni bancari art. 41;
Impiego somme in titoli emessi o garantiti dallo Stato art. 41;
Ricevimento somme in conto corrente art. 42;
Risconto cambiali e assegni bancari artt. 41 – 45 – 46 – 47;
Sconto Buoni del Tesoro, note di pegno, cedole artt. 41 – 45 – 46;
Servizio di cassa per conto terzi art. 42;
Servizio di Tesoreria Provinciale dello Stato art. 43;
Servizio Stanze di compensazione e operazioni di prorogato pagamento
artt. 44 – 52.

PARTECIPANTI

Assegnazione utili e distribuzione dividendo art. 57;
Assemblea Generale Ordinaria artt. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13;
Assemblea Generale Straordinaria art. 12;
Assemblee Generali presso le Sedi artt. 14 – 15 – 16;
Distribuzione di parte del fruttato delle riserve art. 56;
Dividendo art. 54;
Quote di partecipazione artt. 3 – 4;
Requisiti art. 3.

REGGENTI

Attribuzioni art. 32;
Censori artt. 20, punto 12, – 23 – 24;
Commissione di sconto art. 33;
Decadenza art. 63;
Depositi cauzionali artt. 65 – 66;
Domicilio art. 61;
Incompatibilità art. 60;
Medaglie di presenza art. 64;
Nomina e revoca art. 20, punto 12;
Numero art. 20, punto 10;
Partecipazione al Consiglio di Reggenza, numero legale, maggioranza, modalità votazione art. 31;
Presidente e Segretario Consiglio Reggenza art. 30;
Requisiti art. 30;
Segreto d'ufficio art. 62;
Surrogazione Direttore art. 38.

SEDI

Adunanze Consiglio di Reggenza art. 31;
Assemblee Generali dei Partecipanti presso le Sedi artt. 14 – 15 – 16;
Chiusura, apertura sagrestie art. 32;
Commissione di sconto art. 33;
Consiglio di Reggenza art. 30;
Direttori artt. 37 – 38 – 39;
Elenco delle Sedi e variazioni allo stato attuale art. 2.

SINDACI

Attribuzioni artt. 23 – 24;
Assegno fisso annuo e rimborsi spese art. 23;
Intervento tornate Consiglio Superiore art. 23;
Nomina art. 7;

Numero art. 23;
Rapporti con i Censori artt. 20, punto 12, – 23 – 24;
Richiesta convocazione Assemblea Generale Straordinaria Partecipanti
art. 12.

SUCCURSALI

Apertura e chiusura delle sagrestie art. 36;
Commissione di sconto art. 35;
Consiglieri art. 34;
Direttori artt. 37 – 38 – 39;
Esame ed approvazione bilanci semestrali art. 36;
Stato delle Succursali e variazioni art. 2.

VICE DIRETTORI GENERALI

Attribuzioni art. 29;
Autentica verbali ed estratti deliberazioni Consiglio Superiore e Comitato art. 21;
Depositi cauzionali artt. 65 – 66;
Incompatibilità art. 59;
Intervento nel Consiglio Superiore e Comitato e ufficio di Segretario
artt. 17 – 18;
Nomina e revoca art. 19;
Surrogazione art. 29.